

TRIBUNALE DI NAPOLI

XIV SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI MOBILIARI

DOTT.SSA FEDERICA D'AURIA

R.G. 14917/2021

Oggetto: Relazione dell'esperto stimatore sul NUOVO valore delle quote pignorate

La scrivente dott.ssa Erika Capobianco, nominata CTU in data 10/6/2022 nella procedura esecutiva n. 14917/2021, relaziona quanto segue a valle di quanto disposto dal G.E. nell'udienza del 17/9/2025.

1. Le richieste del G.E.

All'udienza del 17/09/2025 il creditore procedente ha eccepito alcuni rilievi alla valutazione della quota pignorata condotta dal CTU e depositata in data 29/7/2025; per questo motivo, il G.E. ha richiesto al CTU di procedere ad un eventuale aggiornamento della valutazione della quota pignorata tenendo conto delle osservazioni del creditore, assegnando un termine per aggiornare il suo elaborato fissando nel contempo nuova udienza per il giorno 10/12/2025, successivamente rinviata al 15/01/2026.

Come previsto dal G.E., l'avv. [REDACTED] ha trasmesso alla scrivente CTU una comunicazione (doc.1) con la quale ha fornito ulteriori informazioni e documenti non esibiti dalla curatela al CTU e relativi alle pretese creditorie non ammesse al passivo fallimentare, consentendo una più accurata ricostruzione delle passività potenzialmente ancora gravanti sulla società [REDACTED], oggi in bonis dopo la chiusura del fallimento.

Alla luce di tali elementi, documentalmente riscontrabili, si è resa necessaria una nuova valutazione della quota pignorata, fondata sulla differente composizione del passivo potenziale.

2. Le determinazioni del CTU.

L'aggiornamento della valutazione della quota pignorata è stato condotto riesaminando la documentazione già analizzata nel precedente elaborato e integrando tale esame con gli ulteriori documenti e chiarimenti trasmessi dal difensore del creditore procedente [REDACTED]

Con particolare riferimento, sono state valutate le risultanze del rendiconto della curatela, le decisioni giudiziali intervenute nei giudizi promossi durante la procedura concorsuale nonché le ulteriori informazioni fornite in ordine all'effettiva composizione dei debiti non ammessi al passivo fallimentare.

Poiché la società [REDACTED] si trova tuttora in stato di liquidazione, la metodologia valutativa applicabile resta quella patrimoniale, cioè basata sull'esame delle potenziali poste attive e passive alla data della presente relazione.

Ai fini della ricostruzione del passivo potenzialmente ancora sussistente, sono state considerate esclusivamente le posizioni per le quali, sulla base della documentazione disponibile, emergono elementi idonei ad affermare la probabilità della debenza.

La nuova documentazione esibita ha consentito al CTU una più compiuta valutazione delle poste passive che, tuttavia, transita sempre per i concetti di evento probabile e evento possibile, **da considerare in una accezione contabile (e non giuridica) e così come descritti dal principio contabile nazionale OIC 31** secondo cui *“un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi, il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione”*.

In particolare, qualora un evento fosse ritenuto probabile questo dovrebbe vedere iscritto un corrispondente fondo rischi nel bilancio, diversamente da un evento possibile che non richiede alcuna appostazione; su questo aspetto l'OIC 31 ha chiarito che *“l'art. 2424 – bis, co. 3, c.c. detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, a riguardo che gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata di esistenza certa o probabile”*.

Sono stati, pertanto, esclusi dal computo i debiti la cui esigibilità risulta meramente eventuale o ipotetica, in assenza di accertamento giudiziale o di elementi idonei a confermarne la sussistenza nei confronti della società in liquidazione.

All'esito di tale analisi, devono ritenersi passività probabili, e quindi rilevanti ai fini della determinazione del patrimonio passivo sociale, esclusivamente le pretese creditorie vantate da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], per complessivi [REDACTED] come dettagliatamente illustrato nella tabella riepilogativa che segue. Nel dettaglio si precisa che per i creditori [REDACTED] e [REDACTED] sono stati esibiti alla curatela decreto ingiuntivi mentre per il creditore [REDACTED] [REDACTED] il credito è stato accertato ad esito di un giudizio. Tuttavia, per [REDACTED] è

intervenuta successivamente comunicazione formale, il quale ha dichiarato di aver portato integralmente a perdita il relativo credito sin dall'esercizio 2016 (doc.2).

Tutte le ulteriori richieste creditorie non ammesse al passivo fallimentare risultano in parte prive di elementi sufficienti per affermarne la debenza attuale ed altre sono state integralmente onorate in sede di riparto finale ([REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]), come da riparto finale prodotto dal creditore procedente.

Creditore	Importo non ammesso al Passivo	Motivazioni del rigetto	Note del CTU	Importo debito residuo - rettifiche del CTU
[REDACTED]	[REDACTED]	Il G.D. rigetta preso atto del mancato deposito degli estratti conto per il biennio 1999/2001	La mancata esibizione degli estratti conto integrali in sede concorsuale non è sufficiente ad escludere con certezza la debenza della società tornata in bonis. Tuttavia, è da considerarsi come debito possibile e non probabile in base alla distinzione prevista dal principio contabile OIC 31. Pertanto, il valore non sarà considerato ai fini della determinazione del patrimonio netto contabile.	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	Il G.D. rigetta in quanto il creditore esibisce le fatture emesse e tardivamente i contratti di fornitura privi di data certa	Il creditore in virtù delle fatture emesse potrebbe ottenere decreto ingiuntivo nei confronti della società, pertanto, non è possibile escludere la debenza della società in bonis. Tuttavia, è da considerarsi come debito possibile e non probabile in base alla distinzione prevista dal principio contabile OIC 31. Pertanto, il valore non sarà considerato ai fini della determinazione del patrimonio netto contabile.	0,00

		Il G.D. rigetta in quanto la pretesa creditoria è fondata in virtù di decreto ingiuntivo n. 9066/2014 non supportato dal certificato di mancata opposizione	tenuto conto che la domanda di ammissione al fallimento sospende i termini di prescrizione delle somme richieste che ricominciano a decorrere dalla data di chiusura del fallimento, e al netto del periodo di sospensione della prescrizione durante la procedura fallimentare il decreto ingiuntivo è ancora titolo esecutivo; pertanto, non è possibile escludere la debenza della società in bonis. Tale passività deve essere considerata probabile secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 31 e pertanto il valore concorre alla determinazione del patrimonio netto contabile.	
		Il G.D. rigetta in quanto il creditore esibisce le fatture emesse	Il creditore in virtù delle fatture emesse potrebbe ottenere decreto ingiuntivo nei confronti della società, pertanto, non è possibile escludere la debenza della società in bonis. Tuttavia, tale debito è da considerarsi come passività possibile in base alla distinzione prevista dal principio contabile OIC 31 e pertanto il valore non sarà considerato ai fini della determinazione del patrimonio netto contabile.	0,00
		Il G.D. rigetta in quanto la pretesa è basata su documentazione priva di data certa	tenuto conto che la domanda di ammissione al passivo del fallimento sospende i termini di prescrizione delle somme richieste che ricominciano a decorrere dalla data di chiusura del fallimento, non è possibile escludere la debenza della società in bonis. Tuttavia, tale debito è da considerarsi come passività possibile in base alla distinzione prevista dal principio contabile OIC 31 e pertanto il valore non sarà considerato ai fini della determinazione del patrimonio netto contabile.	0,00
		Il G.D. rigetta in quanto il creditore esibisce le fatture emesse	Il creditore in virtù delle fatture emesse potrebbe ottenere decreto ingiuntivo nei confronti della società, pertanto, non è possibile escludere la debenza della società in bonis. Tuttavia, tale debito è da considerarsi come passività possibile in base alla distinzione prevista dal principio contabile OIC 31 e pertanto il valore non sarà considerato ai fini della determinazione del patrimonio netto contabile.	0,00

		Il credito è stato rigettato sia in sede di ammissione al passivo sia in sede di opposizione ex art. 98 L.F.	La posizione è stata definita nell'ambito del Giudizio rg 25791/2012 proposto dalla società e riassunto dalla curatela che si è concluso con un saldo negativo per la società attrice, pertanto, non conoscendo l'importo di tale saldo la scrivente CTU non può stabilire con certezza l'ammontare della debenza nei confronti di [REDACTED]	0,00
		Il G.D. rigetta in quanto l'istante fonda la propria domanda in virtù di due decreti ingiuntivi (rg. 69723/2011 e rg 1800/2012) opposti dalla società in bonis il cui giudizio si è interrotto in virtù della dichiarazione di fallimento	Con riferimento ai decreti ingiuntivi oggetto di opposizione non riassunta dalla curatela, si rileva che, pur essendo astrattamente possibile la loro azionabilità nei confronti della società tornata in bonis, è intervenuta successivamente comunicazione formale del creditore [REDACTED], il quale ha dichiarato di aver portato integralmente a perdita il relativo credito sin dall'esercizio 2016. Tale circostanza, attestata per iscritto dal legale del creditore, comporta il venir meno della probabilità di esborso in capo alla società, non potendosi ritenere ragionevolmente sussistente un'obbligazione attuale o potenziale. Alla luce di quanto sopra, la passività in esame non integra più i presupposti di cui al principio contabile OIC 31 per l'iscrizione di un fondo rischi o di una passività probabile, dovendo pertanto essere considerata insussistente ai fini della determinazione del patrimonio netto contabile. Conseguentemente, il relativo importo non concorre alla determinazione del valore del patrimonio netto e, per l'effetto, alla stima del valore della quota sociale oggetto di valutazione.	0,00
		Il G.D. rigetta per carenza della documentazione a base della pretesa	La mancata esibizione della documentazione in sede concorsuale non è sufficiente ad escludere con certezza la debenza della società tornata in bonis. In seguito al giudizio RGN 23932/2017 Tribunale di Napoli il debito è da considerarsi certo.	160.426,84

		Il G.D. rigetta in quanto dall'esame della documentazione contabile e amministrativa i curatori hanno prospettato profili di responsabilità nei confronti del collegio sindacale (di cui era componente il creditore istante)	La curatela ha instaurato un giudizio di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale. Tale giudizio è stato transatto, pertanto, non vi è più alcuna debenza della società in bonis nei confronti dei componenti del collegio sindacale	0,00
		Il G.D. rigetta in quanto dall'esame della documentazione contabile e amministrativa i curatori hanno prospettato profili di responsabilità nei confronti del collegio sindacale (di cui era componente il creditore istante)	La curatela ha instaurato un giudizio di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale. Tale giudizio è stato transatto, pertanto, non vi è più alcuna debenza della società in bonis nei confronti dei componenti del collegio sindacale	0,00
		Il G.D. rigetta in quanto dall'esame della documentazione contabile e amministrativa i curatori hanno prospettato profili di responsabilità nei confronti del collegio sindacale (di cui era componente il creditore istante)	La curatela ha instaurato un giudizio di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale. Tale giudizio è stato transatto, pertanto, non vi è più alcuna debenza della società in bonis nei confronti dei componenti del collegio sindacale	0,00

Totale

Per quanto concerne l'attivo, invece, la curatela ha prodotto prova di aver consegnato nelle mani del liquidatore n. 11 assegni circolari per un totale di euro e, nonostante il liquidatore – più volte compulsato – non abbia fornito prova di aver versato l'assegno su di un conto corrente aperto a nome della società in bonis, non è possibile affermare che questo attivo non sussista (anche se non si conosce il sito di giacenza di dette somme).

La differenza tra attivo pari ad euro e passivo ricostruito pari ad euro rende un valore positivo di euro **432.036,03**. Pertanto, il valore di presumibile realizzo della quota pignorata, che corrisponde al 21,173% del capitale sociale è pari a euro **91.471,99**.

Con osservanza

Napoli, 13/1/2026

Il CTU nominato
Dott.ssa Erika Capobianco

ERIKA CAPOBIANCO

DOTTORE DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Allegati

1. Comunicazione pec avv. [REDACTED]
2. Comunicazione [REDACTED]

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®